

Causa Drassich n. 2 c. Italia – Prima sezione – sentenza 22 febbraio 2018 (ricorso n. 65173/09)

Giudizio penale – Diritto ad un processo equo – riqualificazione del fatto nel giudizio per cassazione e sussunzione sotto una diversa fattispecie di reato – fissazione di una nuova udienza per consentire ai difensori di preparare la difesa nel solo giudizio di legittimità – mancata notificazione personalmente al ricorrente del nuovo capo d'accusa – mancata partecipazione personale dell'imputato al giudizio per cassazione – violazione dell'art. 6, §§ 1 e 3, lett. a) e b), CEDU – non sussiste.

Non integra la violazione dell'art. 6, §§ 1 e 3, lett. a) e b), della Convenzione la riqualificazione dei fatti *in pejus* qualora venga fornita all'imputato comunicazione della natura e del motivo del nuovo capo d'accusa, a prescindere dalla forma in cui ciò avvenga. Nel caso *de quo*, la mancata notifica del nuovo capo d'accusa personalmente all'imputato non integra la violazione dell'art. 6, dal momento che il giudizio per cassazione è un giudizio di mera legittimità, e agli avvocati dell'imputato è stato concesso un termine congruo per preparare le difese.

Fatto. Il ricorrente, sig. Mauro Drassich – giudice italiano incaricato della direzione della sezione fallimentare del tribunale di Pordenone – fu rinviato a giudizio e condannato per corruzione, falso e abuso d'ufficio a una pena di tre anni di reclusione. In appello fu confermata la condanna per corruzione e falso, e la pena venne aumentata a 3 anni e 8 mesi. Con ricorso per cassazione, il Drassich affermò che il reato di corruzione era caduto in prescrizione, ma la Corte respinse il ricorso riqualificando i fatti di corruzione (art. 319 c.p.) in corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.), reato punito più severamente e per il quale la prescrizione non era ancora decorsa.

A seguito di tale condanna il Drassich fece ricorso alla Corte EDU per violazione dell'art. 6, co. 1 e 3, lett. a) e b), della Convenzione, sostenendo di non aver avuto la possibilità, in mancanza di specifica contestazione, di essere informato dettagliatamente del motivo e della natura della nuova accusa formulata e quindi di disporre del tempo necessario per preparare la sua difesa.

La Corte di Strasburgo – con sentenza dell'11 dicembre 2007 (ricorso n. 25575/04) – accolse il ricorso reputando che, anche se i giudici potevano riqualificare i fatti loro sottoposti, il ricorrente non era stato preventivamente informato, nel caso di specie, di tale riqualificazione dell'accusa. Pertanto, la Corte stessa ritenne che solo un nuovo processo o la riapertura del procedimento viziato costituissero un mezzo adeguato per porre rimedio alla violazione constatata.

Sulla scorta della sentenza CEDU, il Drassich ricorse in Corte d'appello che riconobbe l'ineseguibilità della propria sentenza e rinviò alla Cassazione. Secondo il ricorrente, per non incorrere in una seconda constatazione di violazione, la suprema Corte avrebbe avuto due alternative: o rimettere in discussione la *res iudicata* e annullare interamente la condanna o dichiarare prescritto il reato di corruzione semplice e ricalcolare di conseguenza la pena. La Corte di legittimità, invece, ritenne che, al fine di ottemperare alla sentenza CEDU, fosse sufficiente limitarsi ad annullare la parte dell'originario giudizio per cassazione in cui essa aveva proceduto alla riqualificazione dei fatti senza instaurare il contraddittorio con l'imputato e ripetere il giudizio stesso consentendo all'imputato medesimo di interloquire in merito a tale riqualificazione.

Durante l'udienza del nuovo giudizio per cassazione, la Corte rammentò pertanto ai difensori che i fatti di corruzione semplice avrebbero potuto essere riqualificati in corruzione in atti giudiziari e respinse la richiesta degli avvocati di notificare personalmente all'imputato il nuovo capo d'accusa, trattandosi di un processo di legittimità cui l'imputato non poteva partecipare ad alcun titolo.

La riapertura del procedimento dinnanzi ai giudici di legittimità terminò con una nuova sentenza di condanna per corruzione in atti giudiziari, per la quale il termine di prescrizione non era ancora trascorso.

Ritenendo che la Cassazione fosse incorsa nuovamente nella violazione del diritto a un equo processo, il Drassich presentò un'istanza di revisione che però venne dichiarata inammissibile. Peraltro, una risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 30 settembre 2009, dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato convenuto a seguito della violazione della Convenzione accertata dalla Corte, dichiarò che quest'ultimo avesse adempiuto ai propri obblighi.

Ciò nonostante, il sig. Drassich ha adito per la seconda volta la Corte EDU, lamentando di essere stato di nuovo vittima di una riqualficazione dei fatti in *pejus*, senza possibilità di difendersi nel merito e di presenziare al processo in violazione del principio del contraddittorio (art. 6 CEDU).

Diritto.

Sulla violazione dell'art. 6 CEDU. Il Governo ha innanzitutto eccepito l'irricevibilità di tale ulteriore ricorso che di fatto permetterebbe di esercitare un controllo sull'esecuzione della prima sentenza della CEDU del 2007 e sconfinerebbe pertanto nei poteri esercitati dal Comitato dei Ministri con la risoluzione del 29 settembre 2009.

Il ricorrente ha invece obiettato che il nuovo ricorso non verte sulle modalità di esecuzione della sentenza CEDU del 2007, ma è volto a mettere in discussione l'equità del nuovo procedimento penale avviato a seguito di detta sentenza.

Nell'accogliere sul punto le tesi del ricorrente, la Corte ha affermato di avere competenza a esaminare un ricorso basato sull'allegazione di una nuova violazione della Convenzione causata da un procedimento nazionale volto a dare esecuzione ad una sua precedente decisione. Sotto tale profilo, dunque, la stessa Corte ha ritenuto di non sconfinare nei poteri di controllo sull'esecuzione delle sentenze riservato al Comitato dei Ministri.

Nel merito, la Corte ha preliminarmente sottolineato che l'atto d'accusa svolge un ruolo determinante nel procedimento penale in quanto, a decorrere dalla sua notifica, l'imputato è ufficialmente avvisato per iscritto della base giuridica e fattuale delle accuse formulate a suo carico: l'articolo 6, § 3, lett. a), della Convenzione riconosce infatti all'imputato il diritto di essere informato non soltanto della causa dell'"accusa", ossia dei fatti materiali che vengono posti a suo carico e sui quali si basa l'accusa, ma anche della qualificazione giuridica attribuita a tali fatti. A questo proposito, essa osserva tuttavia che le disposizioni dell'articolo 6, § 3, lett. a), della Convenzione non impongono alcuna forma particolare circa il modo in cui l'imputato debba essere informato della natura e del motivo dell'accusa formulata a suo carico. Nel caso di specie, appare pertanto decisivo stabilire se, malgrado l'assenza di una notifica formale delle accuse di corruzione in atti giudiziari, il ricorrente sia stato informato adeguatamente circa il nuovo capo d'accusa e sia stato tempestivamente messo in condizione di preparare la sua difesa.

Sul punto, la Corte è dell'avviso che - tenuto conto degli specifici motivi che hanno spinto la Corte di cassazione a riaprire il procedimento a carico del ricorrente (che consistevano esplicitamente nell'esigenza di adeguarsi alla precedente sentenza dei giudici di Strasburgo del 2007) e considerando le concrete modalità con cui si è nuovamente svolto il procedimento innanzi Giudice di legittimità italiano - il ricorrente sia stato messo adeguatamente in condizione di prevedere la riqualficazione dei fatti a lui ascritti in corruzione in atti giudiziari e quindi di predisporre per tempo adeguate difese. Inoltre, evidenzia che la Corte di cassazione si è concentrata esclusivamente su punti di diritto e non ha esaminato questioni di fatto, per le quali sarebbe stata necessaria la presenza del ricorrente all'udienza. Di conseguenza, il diritto del ricorrente a un processo equo non è stato ostacolato nemmeno da questo punto di vista.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'art. 6, paragrafi 1 e 3, della Convenzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 CEDU

Art. 319 c.p.

Art. 319 ter c.p.

Art. 521 1 e 2 c.p.p.

Art. 522 1 c.p.p.

Art. 630 c.p.p.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 6 § 1 CEDU - sulla competenza della Corte a controllare l'esecuzione da parte degli Stati membri delle sentenze CEDU - *Bochan c. Ucraina* (n. 2) [GC], n. 22251/08, e *Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera* (n. 2) [GC], n. 32772/02, nonché nella decisione *Egmez c. Cipro* ((dec.), n. 12214/07, §§ 48-56, 18 settembre 2012).

Art. 6 § 3 a) CEDU – sul diritto del ricorrente di essere informato dettagliatamente della natura e del motivo dell'accusa formulata nei suoi confronti e di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa: *Dallos c. Ungheria*, n. 29082/95, § 52, e, a contrario, *D.M.T. e D.K.I. c. Bulgaria*, n. 29476/06, § 84, 24 luglio 2012.

Art. 6 § 1 CEDU – sulla valutazione dell'equità del procedimento nel suo complesso: *Miailhe c. Francia* (n. 2), 26 settembre 1996, § 43, e *Imbrioscia c. Svizzera*, 24 novembre 1993, § 38.

Art. 6 § 3 a) CEDU – sulla riqualificazione giuridica dell'accusa: *Pélissier e Sassi c. Francia* [GC], n. 25444/94, § 51.

Art. 6 § 3 c) CEDU – sulla possibilità di comparire dinnanzi alla Corte di Cassazione: *Meftah e altri c. Francia* [GC], nn. 32911/96, 35237/97 e 34595/97, § 41, *De Jorio c. Italia* (dec.), n. 73936/01, 6 marzo 2003, e *Hermi c. Italia* [GC], n. 18114/02, §§ 58-67.